



# COMUNE DI BASSIANO

## PROVINCIA DI LATINA

Via Aldo Manuzio, 119 – 04010 Bassiano (LT)

Tel. 0773 355226

e-mail: [ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it](mailto:ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it)

**Ordinanza Sindacale N. 7/26**

**OGGETTO:** Disposizioni per la regolamentazione e il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico durante la somministrazione di cibo agli animali d'affezione e randagi.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che sono pervenute all'Amministrazione comunale segnalazioni da parte di cittadini in merito al fatto che, in diversi punti del territorio comunale, alcuni cittadini provvedono all'alimentazione di cani e gatti randagi o di quartiere depositando cibo e acqua in ciotole e contenitori collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, senza poi provvedere alla loro rimozione né alla pulizia dei luoghi utilizzati;

**CONSIDERATO** che è intenzione di questa Amministrazione coniugare la tutela e il benessere degli animali presenti sul territorio comunale con l'esigenza di garantire l'igiene, la sanità pubblica, la sicurezza e il decoro urbano;

**RILEVATO** che tale condotta, pur potendo essere ispirata da un lodevole sentimento di attenzione verso il benessere animale, determina, se non accompagnata dalla dovuta pulizia, l'imbrattamento del suolo pubblico, il ristagno di residui alimentari, il richiamo di animali randagi, insetti e roditori, con conseguenti situazioni di degrado igienico-sanitario e di decoro urbano, oltre a possibili rischi per la salute pubblica;

**RITENUTO** pertanto necessario e urgente adottare misure volte a tutelare l'igiene pubblica e il decoro urbano, contemperando tale esigenza con la possibilità, per i cittadini che lo desiderino, di continuare a prendersi cura degli animali randagi presenti sul territorio comunale, purché nel rispetto delle regole di pulizia e civile convivenza;

**VISTO** l'art.50, comma 5, e l'art.54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuiscono al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, in materia di sanità e igiene pubblica, nonché la tutela del decoro e della sicurezza urbana;

**VISTA** la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che tutela gli animali d'affezione e disciplina il fenomeno del randagismo;

**RITENUTO** di dover disciplinare la materia al fine di contemperare le esigenze di tutela degli animali con quelle di igiene, pulizia e decoro degli spazi pubblici;

### ORDINA

A chiunque provveda, sul territorio del Comune di Bassiano, alla somministrazione di cibo o acqua ad animali d'affezione, randagi o facenti parte di colonie feline, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### 1. Modalità di somministrazione e divieto di dispersione:

- ✓ È fatto divieto assoluto di depositare cibo direttamente a terra su marciapiedi, strade, aiuole o spazi pubblici. Il cibo deve essere somministrato esclusivamente all'interno di appositi contenitori idonei, lavabili e facilmente rimuovibili.
- ✓ È vietato spargere o abbandonare cibo in modo casuale, frazionato o capillare su vie, piazze e spazi pubblici. La somministrazione deve avvenire in un unico punto individuato, evitando la creazione di punti di alimentazione estemporanei o moltiplicati a breve distanza tra loro.



# COMUNE DI BASSIANO

## PROVINCIA DI LATINA

Via Aldo Manuzio, 119 – 04010 Bassiano (LT)

Tel. 0773 355226

e-mail: [ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it](mailto:ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it)

### 2. Obbligo di pulizia e limiti temporali:

- ✓ Chiunque somministri alimento ha l'obbligo di attendere il consumo del pasto e di rimuovere immediatamente al termine dello stesso i contenitori, gli avanzi di cibo e qualsiasi eventuale residuo, ripristinando il perfetto stato di pulizia dell'area interessata.
- ✓ Il cibo somministrato deve essere commisurato al fabbisogno immediato degli animali presenti. È vietato lasciare razioni sovrabbondanti o scorte di cibo secco o umido incustodite che possano rimanere esposte per oltre 30 minuti dalla posa.
- ✓ I recipienti destinati all'acqua devono essere posizionati in modo da non intralciare il passaggio e non creare ristagni igienicamente dannosi.

### 3. Tutela dei luoghi sensibili e d'interesse culturale:

- ✓ È fatto divieto assoluto di posizionare cibo, acqua o recipienti, nonché di somministrare alimenti, all'interno o a una distanza inferiore a 20 metri da:
  - Beni culturali e monumentali: siti d'interesse archeologico, storico, artistico, musei, monumenti e relative pertinenze;
  - Luoghi di culto: chiese, istituti religiosi, sagrati e relative pertinenze;
  - Aree verdi e ricreative: parchi pubblici, giardini comunali, ville storiche e aree giochi per bambini;
  - Edifici pubblici e servizi: plessi scolastici di ogni ordine e grado, strutture sanitarie, sedi di uffici pubblici, parchi archivistici e biblioteche comunali;
  - Attività private e commerciali: ingressi di abitazioni private, esercizi commerciali, locali di ristorazione e relative distese esterne. In prossimità o all'interno di tali aree, la somministrazione è consentita esclusivamente in eventuali punti stabili preventivamente concordati, individuati o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, purché non contrastino con la tutela del bene e il decoro del luogo.

### **DISPONE quanto segue:**

- 1) In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 50,00 a € 300,00), prevista dalla normativa vigente per le violazioni in materia di igiene e decoro urbano, fatta salva l'applicazione di eventuali diverse e più gravi sanzioni previste da leggi statali o regionali per la medesima condotta;
- 2) La Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Vigilanza competenti, è incaricata della sorveglianza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'accertamento delle relative violazioni;
- 3) Il Servizio Tecnico/Ambiente comunale è incaricato di provvedere, ove necessario, alla rimozione d'ufficio dei materiali abbandonati, con addebito delle spese ai responsabili ove identificati;
- 4) La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e resa nota alla cittadinanza anche mediante affissione nei luoghi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) Copia della presente sia trasmessa alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri competente per territorio e agli uffici comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.



# COMUNE DI BASSIANO

## PROVINCIA DI LATINA

Via Aldo Manuzio, 119 – 04010 Bassiano (LT)

Tel. 0773 355226

e-mail: [ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it](mailto:ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it)

### AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni della medesima data.

Bassiano lì, 18 Agosto 2026

**Il Sindaco**

**Onori Giovanbattista**

